

**ORARI DI CANCELLERIA**

# ORDINANZA MUNICIPALE

## CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

### IL MUNICIPIO DI LUMINO

visti

- la Legge organica comunale (LOC), in particolare gli articoli 107 cpv. 1, lett. b) e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC), segnatamente l'articolo 24;
- con risoluzione no. 17812 del 6 giugno 2016

d e c i d e :

#### 1. Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

#### 2. Principio

Il Municipio potrà emanare direttive e comunicazioni appropriate, adottare provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e potrà imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Lumino è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite l'Ufficio tecnico comunale ed altri servizi cantonali o regionali ad effettuare, se del caso, i necessari provvedimenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decisioni o ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati. In caso di inadempienze a quanto chiesto dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (articolo 56 della Legge sulla procedura amministrativa).

#### 3. Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'articolo 145 e seguenti LOC.

#### 4. Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite degli organi di polizia o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.



## MUNICIPIO DI LUMINO



[www.lumino.ch](http://www.lumino.ch)    [info@lumino.ch](mailto:info@lumino.ch)  
Casella postale    157  
Telefono    091 829 12 64  
Fax    091 829 30 27  
Ccp    65-549-8

### ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

### 5. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso.

### 6. Pubblicazione e ricorso

La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione dell'Ordinanza agli albi comunali di 30 giorni.

### Per il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Dr. Curzio De Gottardi

Stefano Ghidossi

6533 Lumino, 7 giugno 2016

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 10 giugno 2016 al 10 luglio 2016.